



SENTENZA - 103/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente- relatore**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Roberto Angioni **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24056** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 47575, reso per l'esercizio finanziario **2019** da

Amadei Otello, in qualità di consegnatario di beni mobili del **Comune**

di Pietrarubbia (PU), Servizio Cimiteriale- Acquedotto;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza della

segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Valter Camillo Del

Rosario e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non

comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla

verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame

della documentazione depositata da Amadei Otello, in qualità di

consegnatario di beni mobili del Comune di Pietrarubbia.

2. Con la relazione d'irregolarità n. 771/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il consegnatario ha trasmesso il conto al Comune in data 30/1/2020; l'Ente lo ha poi depositato presso questa Sezione giurisdizionale in data 30/12/2021.

Evidenzia, ancora, il magistrato istruttore che in sede di deposito non è stata allegata la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrebbe acquisita nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo all'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s'ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti".

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996).

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata all’Amadei, con apposita nota istruttoria è stato chiesto al Comune di Pietrarubbia di precisare se il medesimo funzionario fosse stato individuato come consegnatario con “debito di custodia” o se trattavasi di consegnatario con “debito di vigilanza”.

Con nota prot. 2009 del 6 giugno 2025 l’Ente ha comunicato che: *“Amadei Otello nell’anno 2019 era agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio, necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza”*.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: *“L’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario”*.

Il conto presentato, infatti, ricomprende: automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti, in uso presso il Servizio cui era preposto l’Amadei.

Nel conto sono elencati n. 52 beni e per ciascuno di essi vengono

	riportati una breve descrizione, gli estremi dell’inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).	
	Alla luce anche di quanto dichiarato dall’Ente con nota prot. 2009 del 6 giugno 2025, il magistrato istruttore ha affermato che l’atto depositato dall’Amadei come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi in senso tecnico (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).	
	5. All’odierna udienza, assente il consegnatario, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto dell’odierno giudizio è il conto reso da Amadei Otello, in qualità di “consegnatario di beni mobili” del Comune di Pietrarubbia per l’esercizio finanziario 2019.	
	2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.	
	In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, <i>“non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”</i> .	
	4	

A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che:

	dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio	
	di conto.	
	I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte	
	operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario	
	funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto	
	giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione	
	amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria	
	sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).	
	In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di	
	custodia" si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente	
	di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze	
	finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con	
	configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso	
	"obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna.	
	3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati	
	negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e	
	non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	D'altro canto, lo stesso Comune di Pietrarubbia, con nota prot. 2009 del	
	6 giugno 2025, ha comunicato che: <i>"Amadei Otello nell'anno 2019 era</i>	
	<i>agente amministrativo per debito di vigilanza dei beni assegnati al suo Ufficio,</i>	
	<i>necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza"</i> .	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Amadei un	
	6	

mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a pronunzia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto riguardante **Amadei Otello**, consegnatario di beni mobili in servizio presso il **Comune di Pietrarubbia** nell’anno **2019**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 20/04/2026
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)